

N. 942/2022 R.G. TRIBUNALE DI CHIETI
N. 1793/2022 R.G. NOTIZIE DI REATO

N. _____ R.G. IMP. MOD. 7 BIS TRIB. CHIETI.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE PENALE
RITO MONOCRATICO**

Sentenza n. 1099

Data sentenza: 2.11.2023

Data deposito 18 GEN. 2024

Data irrevocabilità _____

Invio estratto alla Procura per esecuzione in
data _____

Estratto ex art. 160 T.U.L.P.S. in
data _____

N° _____ Registro
recupero crediti

Redatta scheda per il casellario in data

Il giorno 2 novembre 2023, il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Colagreco, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

➤ 

Libero, presente

già sottoposto alla misura cautelare dell'allentamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa;

IMPUTATO

- 1) del delitto p. e p. dall'art 572 c.p. perché maltrattava la madre convivente [REDACTED] sottoponendola a continue vessazioni fisiche e psicologiche, ed in particolare tormentandola con continue scenate ed eccessi d'ira scatenati da futili motivi, nel corso dei quali la umiliava con frasi scurrili quali "[REDACTED]"; in più occasioni passava a vie di fatto, stratonandola, tirandole i capelli ovvero percuotendola con calci e pugni tanto da cagionarle lesioni personali come meglio descritto nel capo che segue: con tali condotte instaurava nella casa familiare un clima di paura che in più occasioni induceva l'anziana madre a rifugiarsi nella propria stanza ed ivi consumare anche i pasti.

In [REDACTED] sino al 30.07.2020.

- 2) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 c.p. in relazione all'art. 576 co.1 n. 1, 577 c.p., perché al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, aggrediva la madre convivente [REDACTED] colpendola con calci e pugni e così cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in gg 7;

In [REDACTED], il 30.07.2020

Con l'intervento: del Pubblico Ministero (VPO), Natascia Troiano; dell'Avv. [REDACTED] difensore di fiducia dell'imputato, che all'udienza del 2.11.2023 hanno avanzato le seguenti

CONCLUSIONI

PM: assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.;

Difensore dell'imputato: assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 16.09.2022, [REDACTED] è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di [REDACTED] in composizione monocratica, per rispondere del reato sopra rubricato.

All'udienza del 19.01.2023, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le richieste istruttorie;

All'udienza del 07.09.2023, si è proceduto all'esame testimoniale del teste del P.M., [REDACTED] è stato, altresì, espletato l'esame dell'imputato;

All'udienza del 5.10.2023, si è proceduto all'esame testimoniale dei testi della difesa, [REDACTED]

All'udienza del 2.11.2023, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli



atti consentiti; le parti hanno discusso e concluso come sopra riportato ed è stato disposto un rinvio per eventuali repliche, ed il Giudice si è pronunciato come da dispositivo più oltre riprodotto.

FATTO E DIRITTO

Alla luce delle risultanze istruttorie ritiene il Tribunale che [REDACTED] debba essere mandato assolto dai reati a lui ascritti.

La vicenda storica è così compendiabile.

La persona offesa, [REDACTED] ha riferito di convivere con il proprio figlio, [REDACTED], aggiungendo che la predetta convivenza è stata sempre caratterizzata da "litigi" per motivi legati ad incompatibilità caratteriale. Pur a fronte di compulsazione del P.M., la [REDACTED] ha recisamente negato: di essere stata percossa dal figlio; di essere stata pesantemente insultata così come indicato nell'editto imputativo; la persona offesa ha espressamente dichiarato che quanto dalla stessa dichiarato in fase di indagine non corrisponde a verità (p. 10 trascrizioni).

La testimone, sig.ra [REDACTED] – sorella dell'imputato – si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il testimone, dott. [REDACTED] – medico di famiglia della [REDACTED] – ha dichiarato che quest'ultima "due o tre anni fa" gli ha riferito "in maniera piuttosto confusa" di subire delle "aggressioni" da parte del figlio (ndr odierno imputato); ha aggiunto che la persona offesa è stata in cura presso il Centro salute Mentale di [REDACTED]; ha confermato di esser l'autore del certificato medico del 31.07.2020 (cfr lesioni su sub capo 2), confermando che in quell'occasione non constatò la presenza di ematomi e/o ecchimosi sulla persona della [REDACTED] sostanzialmente certificando la sintomatologia dolorosa riferita da quest'ultima. Il testimone ha, inoltre, precisato come la persona offesa abbia in precedenza presentato problematiche di natura psichica, manifestando una certa "teatralità" nei comportamenti.

L'imputato ha acconsentito di essere sottoposto al proprio esame sottolineando la falsità delle dichiarazioni accusatorie rilasciate dalla madre in sede di indagini che, peraltro, verserebbe, da tempo, in una situazione di instabilità mentale.

La testimone, [REDACTED] – sorella dell'imputato – ha riferito che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capo d'imputazione frequentava la casa della madre, dichiarando di non aver mai assistito ad episodi di violenza commessi dal fratello/imputato, compreso quello contestato sub capo 2) dal quale sarebbero derivate le contestate lesioni. La testimone ha, inoltre, riferito: a) dell'esistenza di "normali" discussioni tra il fratello/imputato e la madre; b) delle problematiche di natura psichica di cui sarebbe affetta la madre.

Il testimone, [REDACTED] – medico in servizio presso il Centro Salute Mentale di [REDACTED] – ha dichiarato di essersi in una occasione occupato della [REDACTED] avendo riscontrato una sindrome ansiosa, senza, tuttavia, rilevare uno “scompenso psicotico”.

Tali le risultanze istruttorie, si evidenzia quanto segue.

Osserva il giudice che le ricostruzioni della vicenda emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed il tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di deposizione testimoniale non consentono di avvalorare l'ipotesi accusatoria; di tanto deve essere notiziato il P.M. in sede atteso che la persona offesa ha totalmente ritrattato in questa sede dibattimentale le dichiarazioni accusatorie rilasciate in sede di indagini preliminari nei confronti del figlio/imputato.

Pertanto, la stessa figlia [REDACTED] ha smentito la madre; le lesioni asseritamente patite dalla [REDACTED] non trovano neanche confortante riscontro estrinseco nella certificazione sanitaria in atti, poiché il medico non ha rilevato la presenza sul corpo della [REDACTED] di segni come conseguenza delle percosse subite, talché non è possibile affermare, con rassicurante tranquillità, che le predette lesioni siano conseguenza delle condotte poste in essere dal [REDACTED].

Invero, pur essendo sicuramente emersa una situazione di conflittualità tra la madre ed il figlio conviventi, non è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, il quale sussiste quando sia provata l'abitudine e la reiterazione delle condotte violente nei confronti dei familiari (da ultimo, in tal senso, si veda, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7.09.2017, n. 40936; nello stesso senso, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 16.05.2007 n. 22850). In tal caso, pur essendoci stati litigi, anche gravi, non è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che [REDACTED] si sia reso responsabile di aver creato un sistema di vita improntato alla sistematica vessazione della madre convivente; infatti, la ripetizione nel tempo di atti violenti e offensivi nei confronti di questi non appare sufficientemente provata.

Pertanto, i fatti come ricostruiti, non consentono a questo Tribunale di ritenere sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché questi litigi devono ricondursi a momenti di tensione tra madre e figlio, e non appaiono idonei ad integrare l'elemento materiale del reato di cui all'art. 572 c.p., atteso che, secondo la Corte di Cassazione, “non è sufficiente, ad integrazione del reato de quo, la esistenza del dato fattuale consistente in un rapporto conflittuale tra i coniugi con frequenti e anche violenti litigi, financo quando una delle due parti in contesa risulti il più delle volte soccombente.” (Cass.Pen., sez. III, sentenza 18/05/2012 n° 19084)

Ciò consente di escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 572 c.p., poiché quest'ultimo

si caratterizza proprio nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, che costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.

Non poco rilievo assume anche la circostanza che la persona offesa ha riferito di non aver mai riportato lesioni e che comunque nel corso del dibattimento non è emersa alcuna prova di queste.

D'altronde, come noto, ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 09/10/2018 n. 6126).

Alla luce di quanto precede l'imputato va assolto dai reati a lui ascritti con la formula di cui al dispositivo; ai sensi dell'art. 532 c.p.p., deve essere dichiarata la cessazione della misura cautelare dell'allentamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, applicata a [REDACTED] con ordinanza del G.I.P. di Chieti in data 10 agosto 2022.

Il carico di lavoro e l'onere motivazionale hanno giustificato il termine di giorni novanta per la stesura ed il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.


Visto l'art. 532 c.p.p.,

dichiara la cessazione della misura cautelare dell'allentamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, applicata a [REDACTED] con ordinanza del G.I.P. di Chieti in data 10 agosto 2022.

Dispone la trasmissione al P.M. in sede delle dichiarazioni rese da [REDACTED] all'udienza del 5 ottobre 2023 per le valutazioni di competenza.

Motivazione riservata nel termine di giorni novanta.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 2 novembre 2023



Il Giudice
Dott. Enrico Colagrosso



